



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE III BIS

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 6565/2019.

PER: Danilo GATTO (C.F.: GTTDNL90C06I199F), nato a Sant'Agata Militello (ME) il 06.03.1990 ed ivi residente in C/da Orecchiazzi n. 71/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro *pro – tempore* - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186);

- Resistente-

NONCHE' NEI CONFRONTI DI: Mauro Colafato, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in Via Cosenza n. 29 (87036);

-Controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (**doc. 1**) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per Dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse del ricorrente, non dichiarato vincitore o in ogni caso idoneo a svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico a seguito dell'utile superamento delle prove concorsuali;

2. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (**doc. 2**), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
3. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (**doc. 3**) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
4. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (**doc. 4**) di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse del ricorrente, non dichiarato vincitore;
5. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (**doc. 5**), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
6. Della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei Dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
7. Della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (**doc. 6**) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l' "*Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019*".
8. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
9. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (**doc. 7**) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse del ricorrente, non dichiarato vincitore;
10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio (**doc. 8**) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;

11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto **(doc. 9)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia **(doc. 10)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria **(doc. 11)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte **(doc. 12)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata **(doc. 13)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania **(doc. 14)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna **(doc. 15)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria **(doc. 16)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;

20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche (**doc. 17**) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia (**doc. 18**) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
- Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

**E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL
RICORSO R.G. N. 6565/2019:**

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 - del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).
2. Del verbale n. 8 di correzione e di valutazione della prova scritta della Sottocommissione n. 17 istituita nella Regione Lazio, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 41,00/80 per i quesiti a risposta aperta e di tutti gli atti e/o verbali di protocollo sconosciuto con cui la Commissione ha dichiarato il candidato non idoneo all'ammissione alla prova orale;
3. Della scheda di valutazione del ricorrente, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 59,00/100 quale totale della prova scritta;
4. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;
5. Del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome del ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
6. Del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
7. Dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito

internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;

8. Dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
9. Del giudizio comminato al ricorrente in riferimento alla prova scritta da lui sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
10. Dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;
11. Della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;
12. Delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
13. Del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
14. Del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);

15. Del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
16. Del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
17. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative del ricorrente, quale candidato al corso-concorso *de quo*.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- In data 27.03.2019 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicava il Decreto Dipartimentale n. 359/2019 con cui rendeva noto l'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale per la procedura concorsuale indetta con D.D.G. del 23.11.2017 per la selezione di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni Scolastiche statali.
- La prova scritta prevista dal Bando consisteva, a norma dell'art. 8, nella formulazione di *“cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”* ai quali la Commissione attribuiva *“un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. **I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale**”*.

- La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi per la valutazione della prova scritta.
- Il ricorrente, in qualità di docente avente i requisiti generali di ammissione al concorso previsti dall'art. 3 del bando, sosteneva la prova scritta ai sensi dell'art. 8.
- All'esito della prova di concorso veniva pubblicato il compito svolto dal docente unitamente alla griglia di valutazione, dai quali emergeva chiaramente il mancato salvataggio di parte dei quesiti svolti correttamente dal ricorrente.
- Al docente veniva pertanto erroneamente riconosciuta la votazione complessiva di 59,00/100 punti, comprensivi anche della valutazione delle risposte fornite relative alla lingua straniera, che impedivano l'accesso alla prova orale.
- Al ricorrente, che aveva presumibilmente ottenuto dallo svolgimento della prova scritta i punteggi utili per poter accedere al successivo colloquio, veniva attribuita una votazione non rispondente alla somma delle singole voci indicate, causata da un errore tecnico derivante dall'errato funzionamento del sistema informatico.
- Occorre premettere che, in presenza di un procedimento tenuto con modalità telematiche, è obbligo dell'Amministrazione permettere il corretto espletamento delle prove, garantendo che il sistema informatico risulti funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova, condizione che nel concorso oggetto della presente controversia è stato del tutto carente, viste le numerose violazioni ivi riscontrate.
- In conseguenza di tali illegittimità, il ricorrente proponeva ricorso innanzi all'intestato T.A.R., iscritto a ruolo con numero di R.G. n. 6565/2019.
- Con Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 di approvazione della graduatoria generale di merito e con quella di successiva rettifica di cui al D.D. n. 1229 del 07.08.2019, il ricorrente non veniva dichiarato vincitore della procedura concorsuale.
- Tali provvedimenti di esclusione risultano gravemente lesivi dei diritti del ricorrente, il quale ingiustamente non veniva inserito nell'elenco dei vincitori del

concorso in oggetto.

- Il Prof. Gatto, *ut supra* rappresentato e difeso, ricorre con motivi aggiunti innanzi a questo Ecc.mo Tribunale chiedendo l'annullamento e/o la riforma dei provvedimenti impugnati, siccome illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. INCOMPATIBILITA' DEI MEMBRI DELLE SOTTOCOMMISSIONI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 138/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01 E DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 487/94. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITA'. IRRAGIONEVOLEZZA.

Occorre preliminarmente rilevare che i criteri di valutazione utilizzati dalle Commissioni in sede di correzione degli elaborati erano viziati *ab origine*, come confermato dalla recente pronuncia del TAR Lazio n. 8655/2019.

Nella seduta Plenaria del 25.01.2019 deputata alla definizione dei criteri di valutazione poi utilizzati per correggere le prove ed attribuire i punteggi, prendevano parte infatti non soltanto i membri della Commissione centrale, bensì i componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni.

A norma dell'art. 13 del D.M. n. 138/17 rubricato "Predisposizione delle prove", "*è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; c) **dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17***".

I quadri di riferimento da utilizzare per la valutazione del colloquio orale sono stati elaborati dalla stessa Commissione che ha operato nella seduta plenaria del 25.01.2019 e, dunque, illegittimamente composta.

Ciò trova conferma nel fatto che il Ministero non ha provveduto alla pubblicazione del Verbale della riunione in cui la Commissione si è riunita per elaborare i criteri di valutazione del colloquio della prova concorsuale in oggetto.

Proprio nell'ambito di tali partecipanti, *“figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione”*.

Alla luce di quanto già rilevato da questo Ecc.mo TAR adito, è evidente la presenza di soggetti in palese situazione di incompatibilità con quella di membri della Commissione.

Più nello specifico, è emersa la violazione dell'art. 16, comma 2, lett. c) del D.M. n. 138/17 avente ad oggetto la disciplina regolamentare del concorso in oggetto, nonché dell'art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 165/01 e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 487/94.

È palese la violazione della normativa in materia da parte dei membri della Commissione, nella parte dell'art. 16 del D.M. n. 138/17 in cui è sancito che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) **non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;** b) **non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;** c) **non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di***

indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici; d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata”.

In contrasto con quanto prevedono le citate disposizioni, gli indicati componenti delle Sottocommissioni versavano in una situazione di incompatibilità che non consentiva loro di prender parte alla procedura concorsuale in oggetto.

Con particolare riferimento alla Dott.ssa Davoli e alla Dott.ssa Busceti, viene contestata la violazione dell'art. 16 comma 2 lett. c), che prescrive il divieto di nomina per coloro che hanno svolto attività formative nell'anno precedente l'indizione del concorso.

La Dott.ssa Davoli prendeva infatti parte a numerose attività di formazione e preparazione al concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici, in palese violazione della normativa vigente in materia **(doc. 19)**.

Una situazione di incompatibilità non dissimile si è verificata per la Dott.ssa Busceti, che ha svolto attività di formazione finalizzata alla preparazione del concorso in oggetto **(doc. 20)**.

Per quanto riguarda il Dott. Marcucci, la cui incompatibilità è prevista dall'art. 16 comma 2 lett. a) del D.M. n. 138/17, ciò che preme rilevare è che *“al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487”*, come confermato dalla sentenza citata del TAR Lazio.

Il Dott. Marcucci, al momento della nomina nella Commissione esaminatrice, rivestiva dunque la carica politica di Sindaco del Comune di Alvignano, avendo ricevuto tale conferimento in data 11.06.2017, nomina *“di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni*

attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale", come sancito dal TAR Lazio nella recente pronuncia citata.

A ciò deve aggiungersi il fatto che lo stesso prendeva poi parte al corso di preparazione per il concorso per Dirigenti Scolastici tenuto presso la sede dell'Università telematica Pegaso in data 01.12.2017 **(doc. 21)**.

Già in passato il Dott. Marcucci svolgeva un incarico in conflitto di interessi, come emerge dal parere reso dal Consiglio di Stato relativo al giudizio n. 2999/2013 promosso dinanzi al Presidente della Repubblica **(doc. 22)**.

Il Dott. Marcucci, anche allora componente della Commissione nominata per il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di Dirigenti scolastici, versava in una palese situazione di incompatibilità, essendo *"la moglie presente tra i candidati ammessi alle prove scritte e che il medesimo, nonostante l'obbligo di astensione, si è dimesso dalla Commissione, solo dopo che si erano già svolte la prove scritte del concorso"*.

È dunque evidente che tale componente della Commissione, pur se consapevole di versare in uno evidente stato di incompatibilità, rassegnava le sue dimissioni soltanto in un momento successivo allo svolgimento delle prove scritte, in palese violazione di legge.

Come sancito dal Consiglio di Stato nel citato parere reso, devono essere rilevate tutte le incompatibilità concernenti la composizione della Commissione giudicatrice, in quanto elementi determinanti una *"evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da detti membri nell'ambito dell'organo di valutazione dei candidati"*.

Un altro componente della Commissione che versava in palese stato di incompatibilità è il Dott. Michele Palma che, come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/06/2017, veniva nominato in qualità di *"consigliere del ruolo di Presidenza del Consiglio dei Ministri [...] **coordinatore dell'Ufficio II Politiche per la famiglia**, nell'ambito del Dipartimento per le Politiche della*

Famiglia”, in netto contrasto con quanto il D.M. n. 138/17 dispone in merito alla compatibilità dei Presidenti, componenti e componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, che “a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici; d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata”.

E' dunque ipotizzabile una situazione di conflitto d'interessi determinata dal ruolo politico attribuito al Dott. Palma il quale, pur in presenza delle citate condizioni personali ostative all'incarico di componente della Commissione esaminatrice, rendeva dichiarazioni non conformi al vero.

Occorre ulteriormente rilevare la presenza del Dirigente Scolastico Ezia Palmeri, quale membro del Comitato Tecnico Scientifico **(doc. 23)** incompatibile con la funzione espletata in virtù dei corsi di formazione tenuti per il suddetto concorso attraverso l'A.N.D.I.S. (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) e con l'Università degli Studi Link Campus University **(doc. 24)**.

La valutazione della procedura concorsuale *de qua* è stata dunque affidata a numerosi soggetti versanti in una palese situazione di illegittimità, come comprovato anche dalla partecipazione del Dirigente Scolastico Giovanni Laruffa **(doc. 25)** quale ulteriore membro incompatibile in virtù della partecipazione al “Corso intensivo di preparazione al concorso per Dirigente

Scolastico” tenuto presso l’Università degli Studi di Polistena, formazione in contrasto con l’incarico affidato.

Deve dunque essere in tale sede rilevata l’invalidità dei criteri di valutazione utilizzati, in quanto “[...] *la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. B) l’art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, <<non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici>> con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso; C) **poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l’altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc’anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l’operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;** D) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull’operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da **organismo illegittimamente formato**”.

La partecipazione dei suddetti membri alle riunioni nelle quali si è proceduto alla determinazione delle griglie di valutazione delle prove scritte ed

orali del concorso de quo, inevitabilmente determina l'illegittimità dei criteri di valutazione adottati, in quanto *"definiti da organismo illegittimamente formato"*.

Per tali motivi, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'operato della Commissione, che ha definito la griglia di valutazione relativa alle prove orali in composizione illegittima, per la presenza di membri versanti in situazioni di palese incompatibilità.

II. ILLEGITTIMITA' DELLE VOTAZIONI ATTRIBUITE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N.241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL C.D. DOVERE DI SOCCORSO PROCEDIMENTALE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA.

Il ricorrente è stato illegittimamente escluso dalla prova orale, per motivi attinenti al difetto di funzionamento del software fornito in sede di svolgimento della prova scritta.

L'Amministrazione ha tenuto un comportamento scorretto e in violazione del cd. "dovere di soccorso procedimentale" di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990.

Sul punto, si è recentemente espresso il TAR Lazio che, con sentenza n. 551/2019, ha affermato che, nell'ambito di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, l'Amministrazione non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/90, in quanto attività doverosa da parte della P.A.

In tal senso e su una questione analoga si è espresso anche il Tar Puglia, nel senso di sostenere che *"nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata **"la manifesta irragionevolezza,***

ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Infatti, come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, **non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti**”* (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

È evidente che, nel caso di specie, venivano illegittimamente poste a carico del ricorrente una serie di disfunzioni del sistema informatico, che determinavano una grave lesione dei suoi diritti.

Ne deriva dunque che, come sostenuto ampiamente dalla più recente e consolidata Giurisprudenza sul punto, *“pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati” l’Amministrazione non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico”*.

Il docente non poteva dunque partecipare alla prova orale del concorso per meri motivi di ordine tecnico dipendenti esclusivamente dall’errato funzionamento

dei software informatici, che gli impedivano di dimostrare completamente le sue comprovate competenze e capacità professionali.

Il malfunzionamento del sistema determinava l'errata attribuzione del punteggio al ricorrente, in contrasto con quanto indicato nel "*Quadro di riferimento della prova scritta*" pubblicato in data 12.12.2018.

Occorre precisare inoltre che la scala di riferimento predisposta per la correzione degli elaborati scritti prevedeva anche una gradazione dei differenti livelli di valutazione, contemplando la possibilità di applicare punteggi in forma decimale.

La progressione dei punteggi prevista per la correzione degli elaborati veniva completamente omessa, nella parte in cui sarebbe stato legittimo applicare, a seconda del livello di preparazione riscontrato per ogni singolo candidato, un punteggio rispettivamente di 4, 8, 12 e 16 punti.

Sulla base di quanto argomentato, è palese la violazione di legge in cui è incorsa l'Amministrazione, la quale ha assegnato le votazioni in maniera illegittima per meri motivi tecnici di sistema non dipendenti dall'operato del ricorrente.

III. MANCATO SALVATAGGIO AUTOMATICO DELLA RISPOSTA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR 487/1994 E LEGGE 241/1990 – ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETA' – ARBITRARIETA' – ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO ART. 97 COST .

Nel Bando di concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, non è stata poi prevista alcuna tipologia di clausola di salvaguardia per i casi in cui si potessero riscontrare malfunzionamenti del sistema o interruzioni momentanee del servizio.

A norma dell'art. 8, comma 7, del Bando *“La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali **il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento**”*.

Tale formulazione letterale non poteva assolutamente essere oggetto di equivoci, prevedendo chiaramente l'acquisizione automatica delle risposte allo scadere del tempo, attribuendo esclusivamente al *software* la funzione di dirigere l'intera procedura concorsuale.

Le modalità di espletamento della prova, interamente *“computer based”*, permettevano al candidato, dopo aver dato una risposta ad un quesito, di tornare indietro attraverso una apposita funzione riepilogativa di quanto elaborato fino a quel momento, consentendo in tal modo di intervenire mediante rimozione o modifica di alcune parti delle risposte già fornite.

Contrariamente a quanto indicato nel Bando, al termine del tempo concesso per l'espletamento della prova scritta, il sistema subiva un arresto improvviso ed automatico che non permetteva ai candidati di visualizzare sullo schermo la prova effettuata, la quale veniva visionata dagli stessi soltanto all'esito della pubblicazione degli elaborati corretti.

E' evidente che, soltanto in tale momento, i candidati venivano resi edotti della mancata memorizzazione della risposta a determinati quesiti, sui quali stavano ancora lavorando al momento della conclusione della prova.

Tali irregolari modalità di svolgimento venivano rese note peraltro anche alla stessa Amministrazione da parte di alcuni candidati che, oltre a chiedere l'intervento di tecnici in sede di esame, dichiaravano al MIUR la presenza di irregolarità del sistema informatico.

Il programma predisposto dall'Amministrazione, non solo non prevedeva il salvataggio automatico della prova, ma neanche disponeva la memorizzazione delle risposte già fornite, in contrasto con quanto ritualmente previsto per i software utilizzati in sede di svolgimento di prove concorsuali.

In particolare, come compiutamente esposto nella “*Relazione Tecnica*” del Professore Straordinario di Informatica Giuridica Antonio Cilli, nello svolgimento della prova computerizzata in oggetto sono state riscontrate una serie di incongruenze rispetto agli standard previsti tassativamente dal D.P.C.M. 13.11.2014.

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del citato decreto, infatti, “*Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione*”.

Tale immodificabilità non veniva assolutamente garantita, come comprovato dal fatto che, nella fase di “*duplicazione del documento informatico (da memoria del PC al supporto Usb)*”, non venivano utilizzati metodi e tecniche atte ad assicurare l’immodificabilità del documento, che doveva essere garantita a norma dell’art. 6 del citato Decreto “*mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso la certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia*”.

Tali irregolarità consistenti nella mancata garanzia della intangibilità del documento informatico, si aggiungono a quelle già note dell’omesso salvataggio dello stesso in tutte le fasi della prova scritta.

È inoltre paradossale che il MIUR abbia utilizzato, in tale procedura di reclutamento, il medesimo software predisposto per lo svolgimento del concorso ordinario del 2016, sul quale sono state sollevate numerose illegittimità confermate da questo Ill.mo Tribunale.

In tal modo, le operazioni di verifica e di acquisizione delle risposte in caso di irregolarità o malfunzionamenti avrebbero dovuto determinare un sistema di salvataggio automatico, come chiaramente indicato nella parte citata del Bando diretta a garantire l’acquisizione di quanto fornito dai candidati.

L'Amministrazione ha, invece, introdotto una modalità di salvataggio poco chiara ed oltretutto incoerente con quanto espresso dall'art. 8 comma 7 citato, indicando sommariamente sullo schermo la dicitura "salva e procedi".

Le irregolarità del sistema sono state altresì evidenziate nella *"Relazione illustrativa del Software Cineca Gestione concorso Dirigenti Scolastico 2017"* la quale, tra le altre, ha rilevato la seria criticità della mancanza della funzione Autosave, che *"pertanto non garantisce la permanenza ed integrità dei dati nelle fasi di modifica e aggiornamento degli stessi (modifica quesito). La funzione Autosave è in molte applicazioni, essa salva automaticamente un documento aperto, contribuendo a ridurre il rischio o l'impatto della perdita di dati in caso di arresto o blocco, anche non esplicitamente evidenti. L'autosaving viene in genere eseguito in intervalli predeterminati o prima che un task di modifica complesso sia iniziato. Tradizionalmente è stato visto come una funzionalità per proteggere i documenti in un'applicazione o un guasto del sistema. La presenza della funziona di autosave avrebbe evitato la mancata memorizzazione dell'ultimo quesito allo scadere della prova, come segnalato da molti concorrenti. Tra le altre cose la presenza dei comandi conferma e procedi e l'assenza del comanda salva ha indotto in errore molti candidati che hanno constatato la mancata registrazione di alcune domande, come già successo nel concorso Docenti 2016 (a tal proposito si segnala la sentenza del Tar Lazio n° 12745/2016)"*.

Qualora il sistema avesse posto correttamente in essere una modalità di salvataggio in caso di irregolarità o di malfunzionamenti informatici, il ricorrente avrebbe potuto avere accesso alla prova orale in oggetto e non sarebbe stato così privato del risultato relativo alla prova scritta utilmente conseguito.

In tal senso, deve essere precisato che le conseguenze del malfunzionamento del sistema non possono essere attribuite al privato cittadino, il quale si troverebbe così discriminato rispetto a tutti gli altri aspiranti partecipanti al concorso pubblico in netta violazione dell'art. 51 della Costituzione che

sancisce che *“Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*.

Va altresì precisato che il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, D.P.R. 487/1994, art. 3, le cui disposizioni sono direttamente applicabili alla procedura concorsuale in esame in quanto espressamente richiamate nell'epigrafe del bando di concorso e l'art. 3 della legge 241/1990, impongono l'adozione di provvedimenti motivati che diano conto dei *“presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”*, requisiti che ovviamente non sono riscontrabili nel messaggio generato in automatico dal sistema.

Nel caso che ci occupa, non può di certo rappresentare un valido motivo di esclusione dalla prova orale l'omesso salvataggio imputabile all'Amministrazione e di conseguenza l'errata valutazione della prova scritta, dovuta ad una mera irregolarità tecnica del sistema non dipendente dal ricorrente.

Come ha avuto già modo di sostenere la Giurisprudenza amministrativa in materia, è illegittima l'esclusione di un partecipante ad un concorso dipesa da *“difetto di funzionamento del software fornito in dotazione ai candidati per lo svolgimento della prova scritta, il quale non contemplava la funzione di salvataggio automatico dei documenti, né la necessità di procedere ad un salvataggio manuale delle risposte fornite ai quesiti”*.

È infatti comprovato che ***“il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di***

salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio. Il ricorso va dunque accolto con assorbimento delle residue meno trancianti censure ed annullamento della non ammissione del Dott. [...] alla prova orale. Certo, non sfugge al Collegio che non ha fornito prova alcuna il ricorrente che la risposta al quesito n. 2 da lui elaborata fosse corretta e come tale generatrice di utile punteggio. Ragion per cui l'effetto conformativo conseguente alla presente sentenza consiste nell'obbligo da parte della commissione, in diversa composizione, di far ripetere al [...], entro quindici giorni dalla notifica della presente Sentenza, la risposta all'ultimo quesito, previa assegnazione di un tempo congruo, proporzionato al numero delle altre domande".

L'illegittima esclusione subita deve essere dunque verificata da questo Ill.mo Tribunale, al fine di confermare quanto in tale sede dedotto, e cioè che la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale è stata determinata esclusivamente da problemi tecnici che hanno impedito il completo salvataggio dei quesiti.

A ciò deve aggiungersi il fatto che i verbali e le prove di cui si discute sono provvedimenti amministrativi e, come tali, devono essere annullati in quanto carenti della motivazione sulla mancata attribuzione di punteggio.

Il difetto o l'assenza assoluta di motivazione dell'atto amministrativo, secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della Pubblica Amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che

li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 cost. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 04/09/1996, n. 1009).

Ciò è accaduto nel singolo caso di specie, in quanto il ricorrente non è stato messo in condizione di comprendere le motivazioni della sua esclusione dalla prova orale.

Deve inoltre precisarsi che il documento contenente la prova scritta del quale il ricorrente ha preso visione non può soddisfare i requisiti minimi di motivazione, in quanto non sono state espressamente indicate le ragioni sottese all'errata attribuzione del punteggio indicato.

Secondo il Consiglio di Stato (Sez. VI, 31/01/2011, n. 702) *“La valutazione tecnico — discrezionale — quando conduce all'esclusione di un candidato da un concorso — è di per sé insindacabile quando sia basata su una adeguata istruttoria e su una motivazione che abbia esplicitato le ragioni per quali non siano ravvisabili i presupposti per la relativa partecipazione; se vi è una inadeguata valutazione delle circostanze, sono ravvisabili profili di eccesso di potere”*.

Unitamente a ciò, il provvedimento di esclusione dal concorso è stato emesso in palese violazione del principio del *favor participationis*, in quanto contrastante con l'art. 97 Cost. e artt. 1, 3 e ss. della legge 241/1990 (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 19/11/2013, n. 2342).

Da ultimo, occorre segnalare che già l'III.Mo T.A.R. adito, con sentenza n. 9127 del 2017 ha accolto un ricorso di un docente che si è trovato in una situazione non dissimile rispetto a quella dell'odierno ricorrente, stabilendo che *“..considerato che il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto, da un lato, non emerge con evidenza dal provvedimento impugnato quale sia stato il motivo esatto sulla base del quale l'amministrazione ha proceduto all'esclusione di parte ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi e,*

dall'altro, il ricorrente ha adeguatamente comprovato in atti di avere seguito le istruzioni dettate al riguardo da parte dell'amministrazione ai fini del controllo della propria domanda di partecipazione e della sua conferma, la quale amministrazione, con la costituzione di mera forma priva di effettive difese, non ha, nella sostanza, contestato quanto dedotto in ricorso".

Sulla base di quanto argomentato, risultando evidente lo svolgimento della prova scritta da parte del candidato in maniera conforme alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, è necessario verificare la sussistenza di una anomalia nel funzionamento del sistema informatico tale da determinare l'errata attribuzione della votazione.

IV. DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLA CORREZIONE DEGLI ELABORATI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR 487/1994 E LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – ECCESSO DI POTERE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

La procedura concorsuale in oggetto è stata altresì caratterizzata da una evidente disparità di trattamento tra i diversi candidati nella fase di correzione degli elaborati.

In particolare, il comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/01 sancisce, nell'ambito delle procedure di selezione per il reclutamento del personale, che le stesse *"si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e **modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità** e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di **meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle **pari opportunità** tra lavoratrici e lavoratori; d)*

decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Nel caso di specie, il parametro di correzione scelto dalle diverse Sottocommissioni non è risultato conforme a ciò, in quanto sono stati illegittimamente utilizzati una serie di criteri di giudizio che mal si conciliano con il principio di uguaglianza nell'accesso al pubblico impiego.

Ciò è comprovato dai verbali di correzione e valutazione relativi alla Sottocommissione n. 30 istituita presso la Regione Sardegna, nella quale è stata effettuata la modifica di *"alcuni errori materiali sugli elaborati [...] procedendo alla relativa correzione"*.

In particolare, ciò che è stato effettuato in tale sede consisteva in una seconda valutazione all'esito della quale *"la commissione ha proceduto, inoltre, alla rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all'unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti [...], anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua"*.

Ebbene, è evidente che l'Amministrazione ha violato altresì il principio di parità di trattamento, avendo arbitrariamente applicato una modalità differenziale di correzione soltanto a determinati elaborati, criterio in palese violazione con i principi posti a tutela del pubblico impiego.

V. VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 13 SS DEL D.P.R.

9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E *PAR CONDICIO* FRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLE REGOLE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DELLE PROVE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Le impugnate operazioni concorsuali sono altresì affette da un insanabile vizio di legittimità in quanto sono frutto di una modalità informatica di svolgimento della prova e di successiva correzione da parte delle Commissioni esaminatrici che non hanno garantito il rispetto del principio di anonimato.

In tal senso, sia la piattaforma predisposta dal Ministero resistente che la stessa organizzazione della sessione d'esame determinavano uno scambio di flussi informativi "aperto" che consentiva potenzialmente di individuare l'elaborato di ciascun candidato.

Come rilevato in fatto, la *lex specialis* prevedeva l'espletamento di una prova scritta computerizzata articolata su 5 quesiti a risposta aperta sulle materie d'esame e su 2 quesiti di lingua a risposta chiusa.

In tal senso, l'art. 8 del bando concorsuale chiariva che «(...) *i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova*».

A tal proposito sarebbe stato di fondamentale importanza avvalersi di modalità, architetture informatiche e programmi già ampiamente conosciuti e che oggi rappresentano lo stato dell'arte dal punto di vista delle caratteristiche richiamate in premessa. Risulta infatti ampiamente noto come - in questi ultimi anni - si siano sviluppate ed abbiano assunto valore legale modalità e regole ben precise da cui non si può prescindere per la creazione di un "Documento

Informatico” quando questo deve soddisfare il requisito della forma scritta e deve assumere l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile. Ancorché non si possa ritenere - in via principio – che la prova d’esame debba rispettare strettamente il suddetto requisito, è sicuramente sensato ritenere che, vista l’importanza e la delicatezza della medesima, tutti i sopracitati strumenti avrebbero dovuto comunque essere utilizzati. Si riportano qui di seguito gli aspetti teorico pratici nonché le modalità che si sarebbero dovute applicare non solo per rispondere ai dettami di legge in merito alla formazione di un “Documento Informatico” avente valore giuridico, ma semplicemente per garantire trasparenza e correttezza alla correzione delle prove d’esame. Per garantire la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore è necessario che sia apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata.

Dal punto di vista tecnico informatico la firma elettronica assicura: a) Autenticità: ovvero che il mittente ha deliberatamente sottoscritto il contenuto del documento; b) Non falsificabilità: la firma è la prova che solo il firmatario e nessun altro ha apposto la firma sul documento; c) Non alterabilità: una volta firmato, il documento non deve poter essere alterato; d) Non contestabilità: il firmatario non può rinnegare la paternità dei documenti firmati; la firma attesta la volontà del firmatario di sottoscrivere quanto contenuto nel documento.

La firma digitale viene realizzata tramite tecniche crittografiche a chiave pubblica/privata insieme all’utilizzo di particolari funzioni matematiche, chiamate funzioni hash unidirezionali che producono una stringa binaria di lunghezza costante e piccola, normalmente 160 o 256 bit, chiamata “*digest message*”, ossia l’impronta digitale del testo firmato. Queste funzioni posseggono due proprietà fondamentali ovvero: a. unidirezionalità, ossia dato x è facile calcolare $f(x)$, ma data $f(x)$ è computazionalmente difficile risalire a x , cioè dato il file originario è facile crearne la sua impronta digitale, ma data l’impronta è sostanzialmente

impossibile ricreare il testo originario; b. prive di collisioni (*collision-free*), ossia a due file diversi deve essere computazionalmente impossibile che corrisponda la medesima impronta. Senza scendere ulteriormente nei tecnicismi alla base della firma elettronica avanzata, è evidente che sarebbe bastato fornire, al termine della prova scritta, al candidato l'impronta digitale del proprio elaborato (unitamente alla comunicazione del tipo funzione di hash utilizzata) per garantire che il testo corretto successivamente corrispondesse proprio a quello redatto e salvato dal candidato stesso al termine della prova e questo semplicemente applicando la stessa funzione al testo post correzione e verificando che l'impronta digitale fosse la medesima.

Le indicazioni generali diramate dal Ministero resistente per chiarire le modalità di svolgimento di tale sessione d'esame, poi, veniva tra l'altro precisato che *«Dopo le operazioni di riconoscimento e prima dell'avvio della prova scritta, che avrà una durata di 150 minuti, sono previsti i seguenti passaggi procedurali: • Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (...); • Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; • Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; • Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (...); • Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula per procedere nuovamente all'inserimento del proprio codice personale anonimo; • Al termine della prova scritta, quindi, il responsabile tecnico d'aula si reca sulle singole postazioni e sblocca l'inserimento del codice personale anonimo; • Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento; • Il candidato*

ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla; • Il responsabile tecnico d'aula esegue la procedura per raccogliere i file criptati contenenti gli elaborati svolti e li carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it>; • In particolare, il responsabile tecnico d'aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad "eseguire il backup del test" selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra "backup eseguito correttamente" procede a chiudere l'applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa; • Successivamente, il responsabile tecnico d'aula carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it> tutti i file criptati presenti nella chiavetta USB; • In particolare, cliccando sul bottone di upload dei risultati verrà visualizzata la finestra da cui selezionare la sorgente dei risultati (chiavetta USB) e dovrà caricare tutti i file .BAC; • In questo modo gli elaborati dei candidati saranno messi a disposizione della commissione esaminatrice per la successiva fase di correzione (...)».

Questi i momenti essenziali della procedura informatizzata elaborata per "anonimizzare" la prova ed al contempo consentire in un successivo momento (solo dopo la correzione) l'abbinamento al candidato.

Pur tuttavia il sistema delineato ha presentato evidenti e gravissime lacune non garantendo la trasparenza e l'imparzialità della procedura.

In primo luogo, basti considerare che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle Commissioni, sia perché inserito dal candidato per sbloccare, prima, e chiudere, poi, l'applicativo (software) alla presenza e sotto il diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché astrattamente divulgabile anche dallo stesso candidato per consentire l'individuazione della propria prova.

Il suddetto codice veniva impresso sul file .BAC che prendeva come nominazione visibile nei successivi passaggi, rendendo ancor più identificabile l'elaborato ivi contenuto. Il suddetto file, infatti, veniva acquisito sul computer del Comitato d'Aula tramite chiavette USB individuali per ciascun candidato (che così venivano necessariamente "lette" sul terminale) e poi caricato (*upload*) sul portale all'uopo istituito.

Pertanto si consideri che, contrariamente a quanto specificato nei provvedimenti di regolamentazione della procedura (Bando, Indicazioni generali, Istruzioni operative), il file con estensione .BAC non costituisce un documento informatico criptato, afferendo invece alla categoria dei meri file di backup (*Backup Format*) e contraddistinguendo la tipologia creata da una determinata *softwarehouse* (*Avantrix*); di talché esso non fornisce affatto adeguati livelli di segretezza e protezione del dato.

Ne deriva che il sistema, per come predisposto, non garantiva l'anonimato della prova nella doverosa gestione di flussi informativi estremamente complessi, siccome articolati in momenti diversi e con la partecipazione di numerose figure coinvolte nel trattamento del dato.

In estrema sintesi, si consideri che il file veniva generato sul *computer* del candidato, poi trasferito sul terminale del Comitato d'Aula mediante supporto fisico, successivamente acquisito telematicamente sul portale nazionale (che ne curava la conservazione) e infine trasmesso alle Sotto-Commissioni per la valutazione.

In tale ultimo passaggio, *ad abundantiam*, va evidenziato che, al fine di facilitare le operazioni di correzione, il programma consentiva anche ai componenti dell'organo valutativo di stampare la prova onde averne copia cartacea: ne deriva che inevitabilmente il file transitava anche sui loro computer ed era quindi riconoscibile contenendo tutti gli elementi identificativi (nome, data e luogo di creazione, identità informatica del computer generatore, ecc.)

In tale processo, evidentemente, le occasioni di disvelamento dell'anonimato erano potenzialmente numerose, stante la conoscibilità del codice personale e la sua agevole associabilità al candidato.

Ne deriva quindi la chiara violazione dei canoni fondamentali di utilizzo delle tecnologie informatiche, come definiti dall'art. 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale, a mente del quale *«Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione (...)»*.

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, le operazioni di scioglimento dell'anonimato poste in essere in data 27 marzo 2019 dal Ministero resistente con il supporto del Nucleo dei Carabinieri assegnato assumono la connotazione di un mero e formalistico adempimento, tenuto conto che la astratta possibilità di divulgazione del codice personale aveva comunque potuto già mettere i membri delle Sotto-Commissioni nella condizione di poter individuare ogni prova concorsuale.

Come noto, nella recente giurisprudenza di codesto Ecc.Mo Tribunale è stato affermato che *«La specifica disciplina contenuta nell'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994 riguarda lo svolgimento delle prove scritte e non si estende alle prove che vengono eseguite con modalità differenti, con sistemi di selezione automatizzati. In tal caso, non è necessario il rispetto delle formalità previste dal D.P.R. n. 487 del 1994, ma è sufficiente che sia garantito il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento, dovendo essere assicurato lo svolgimento delle prove nel rispetto del principio di segretezza e di anonimato»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 7 novembre 2018, n. 10731).

Ciò non di meno, la mancata diretta applicazione degli specifici adempimenti previsti dalla fonte regolamentare (conformati allo svolgimento della prova in forma scritta) non significa affatto che i principi generali di cui

costituiscono espressione non debbano comunque essere attuati, seppur adattando le garanzie alla modalità informatiche.

In tal senso, infatti, costituisce *ius receptum* che *«Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. Qualora l'Amministrazione si scosti in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina un'illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. Mutuando la antica terminologia penalistica, si può affermare che la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporti una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione»* (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571; Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2017, n. 2377).

Orbene, da quanto emerge, non vi è prova che il codice anonimo estratto dal candidato in occasione della prova fosse effettivamente protetto e reso segreto alla Commissione esaminatrice, ovvero che il file contenente la prova fosse criptato, perché le modalità telematiche di per sé non offrivano tale

garanzia a differenza di quanto avviene con gli adempimenti imposti dall'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per le prove svolte in forma scritta.

Nel caso di specie, ciò è comprovato dalla Relazione Tecnica del consulente tecnico Dott. Calonzi (**doc. 26**) il quale, con riferimento all'elaborato del ricorrente, rilevava che il file relativo al verbale *"è stato creato utilizzando, all'interno del proprio nome, il Codice Fiscale del candidato prima della data di scioglimento dell'anonimato, avvenuto il 26 marzo 2019 alle ore 12:35"*.

Dall'analisi della documentazione relativa al Prof. Gatto è dunque emerso che *"-il file relativo alla scheda di valutazione utilizza il codice fiscale del candidato prima dello scioglimento dell'anonimato; - il file relativo al verbale di correzione utilizza il codice fiscale del candidato prima dello scioglimento dell'anonimato. Per tutti questi motivi sopra descritti, i file analizzati non possono considerarsi attendibili, non costituiscono infatti un documento informatico aventi valore ed efficacia probatoria così come descritto dagli art. 20-23 del Codice dell'Amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005) per i documenti informatici amministrativi"*.

In definitiva, quindi, la potenziale individuabilità dell'elaborato inficia inevitabilmente le operazioni selettive impugnate.

Per quanto sin qui esposto, il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma:

- **Nel merito**, accogliere il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui escludono il ricorrente dai vincitori della procedura concorsuale in oggetto.
- Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * * * *

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale¹, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere².

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019;
2. Elenco allegato al D.D. n. 1205;
3. Nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR;
4. Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019;
5. Elenco allegato al D.D. n. 1229;
6. Nota prot. n. 36621 del 08.08.2019;
7. Nota prot. n. 38777 del 28.08.19;
8. D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio;
9. D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto;
10. D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia;
11. D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria;
12. D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte;
13. D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata;
14. D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania;
15. D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna;
16. D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria;
17. D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche;
18. D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia;

¹ Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

² Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che “il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente” (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

19. Documentazione incompatibilità Davoli;
20. Documentazione incompatibilità Busceti;
21. Documentazione incompatibilità Marcucci;
22. Parere Consiglio di Stato giudizio n. 2999/2013;
23. Decreti nomina Comitato Tecnico Scientifico;
24. Documentazione incompatibilità Palmeri;
25. Incompatibilità D.S. Laruffa;
26. Relazione Tecnica.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 15.10.2019

Avv. Domenico Naso